



COMUNE DI SANTA MARIA

CANTONE DEI GRIGIONI

**REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE
DI VEICOLI A MOTORE SULLE STRADE
AGRICOLE / FORESTALI**



INDICE

Articolo

I. Generalità

Base legale 1

II. Circolazione dei veicoli

1. Generalità

Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione 2

2. Eccezioni

Eccezioni senza autorizzazione 3

Eccezioni soggette ad autorizzazione per le strade
Santa Maria - Bald, Bald - Scep, Santa Maria - Scalader, Scalader - Viderla,
Santa Maria - Ravagn, Ravagn - Pian Del Brog 4

III. Tasse

Tasse 5

IV. IV Disposizioni esecutive e finali

Prescrizioni particolari 6

Disposizioni penali 7

Esecuzione 8

Pubblicazione e segnaletica 9

Entrata in vigore 10



I. Generalità

Base legale

Art. 1

1. Il presente regolamento è stato deciso in base all'art. 15 LFo, all'art. 34 LCFo e all'art. 26 OCFo, nonché in base agli art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr e agli art. 7 e 8 LALCStr.

II. Circolazione dei veicoli

1. Generalità

Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione

Art. 2

1. **Le strade agricole-forestali Santa Maria - Bald, Bald - Scep, Santa Maria - Scalader, Scalader - Viderla, Santa Maria - Ravagn, Ravagn - Pian del Brog** servono, oltre che alla selvicoltura, all'agricoltura, a scopo forestale e ad altri scopi. Fa stato un divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (segnale 2.14) con eccezioni giusta gli art. 3 e 4 del presente regolamento, dal luogo di posa del segnale.

2. Inoltre per tutte le strade fanno stato le seguenti limitazioni:

<u>Peso massimo</u>	28 tonnellate 19 tonnellate per la strada Santa Maria - Scalader
<u>Larghezza massima</u>	2.55 m 2.30 m per la strada Santa Maria - Scalader
<u>Manutenzione invernale</u>	nessuna

3. L'uso di motoslitte, di sci o slitte non è consentito.

2. Eccezioni

Eccezioni senza autorizzazione

Art. 3

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - a) la circolazione per il servizio della Confederazione (art. 3 cpv. 3 LCStr);
 - b) tutti i viaggi di servizio della polizia, degli organi di soccorso, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi, dei servizi di manutenzione stradale, degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, del servizio forestale e degli organi di giustizia (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 1 OLALCStr);
 - c) la circolazione di veicoli a motore di ogni categoria chiesti in aiuto dal Cantone o dai comuni nell'ambito della gestione di un evento (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 2 OLALCStr);
 - d) la circolazione a scopo di esercitazioni militari (art. 13 cpv. 1 lett. c. OFo);
 - e) la circolazione a scopo di salvataggio (art. 13 cpv. 1 lett. a. OFo);
 - f) la circolazione a scopo di controlli di polizia (art. 13 cpv. 1 lett. b. OFo);
 - g) la circolazione a scopo di realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali (art. 13 cpv. 1 lett. d. OFo);
 - h) la circolazione a scopo di manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni (art. 13 cpv. 1 lett. e. OFo);
 - i) la circolazione per scopi agricoli (art. 34 cpv. 2 LCFo);
 - j) la circolazione per l'adempimento di compiti d'interesse pubblico (art. 34 cpv. 2 LCFo);
 - k) la circolazione per l'adempimento di attività ufficiali o prescritte dalla legge (ad es. spazzacamini, servizio d'intervento in caso di incidenti chimici ecc.);



- l) i viaggi di medici e veterinari se effettuati in adempimento della loro attività professionale;
- m) la circolazione per il trasporto di selvaggina a unghia fessa abbattuta.

Eccezioni soggette ad autorizzazione

Art. 4

1. Il Municipio rilascia, con eventuali limitazioni o condizioni se date le basi legali e le motivazioni, autorizzazioni di circolazione per:
 - a) veicoli di proprietari fondiari, di stabili, fittavoli, locatari e famigliari per l'accesso ai loro immobili e fondi;
 - b) veicoli di fornitori, artigiani o imprese, per l'esercizio della loro attività e per servizi di trasporto per determinati scopi;
 - c) i trasporti necessari ad un determinato cantiere (l'autorizzazione è rilasciata con il permesso di costruzione ed è di durata limitata);
 - d) transiti per determinati scopi quali aiuto durante la fienagione, visite alle cascine;
 - e) la circolazione per recarsi esclusivamente al ristorante, nei parcheggi dello stesso.
 - f) la circolazione per gli utenti del parapendio con targhe autorizzate, Piazza di giro Bald.

III. Tasse

Tasse

Art. 5

1. Verrà riscossa una tassa per il rilascio dei permessi di transito sulle strade così definiti:
 - a) autorizzazione per voli parapendio per scuola e per veicolo CHF 500.-/annui
 - b) autorizzazione per ristorante CHF 300.-/annui

I permessi sopra descritti potranno essere annullati, provvisoriamente o definitivamente nel caso di ordini da organi superiori cantonali, federali o dal Municipio.
2. Le tessere per le autorizzazioni stagionali di transito si possono ottenere presso la Cancelleria comunale durante gli orari di apertura dello sportello o tramite email.

IV. Disposizioni esecutive e finali

Prescrizioni particolari

Art. 6

1. In particolare durante il periodo invernale non viene attuata nessuna manutenzione. Il periodo invernale è ritenuto alla presenza di ghiaccio o neve.
Il Comune può concedere la manutenzione invernale per esigenze particolari.
2. In caso di condizioni stradali proibitive o a seguito di esigenze forestali, il Municipio può proibire tutti i transiti o decretare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.
In generale il Comune declina ogni responsabilità per la sicurezza del traffico o per danni in seguito a difetti del campo stradale e per la caduta di sassi, alberi, rami, acqua, o fondo stradale sdruciolevole o gelato. In questo senso l'utente deve adeguare il transito, il tipo di veicolo e la velocità alle condizioni della strada.
3. Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.



Disposizioni penali

Art. 7

1. Le contravvenzioni al regolamento saranno punite dagli organi di polizia competenti.

Esecuzione

Art. 8

1. L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali (forestale o altri).

Pubblicazione e segnaletica

Art. 9

1. Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento sono state pubblicate secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 cpv. 2 LALCStr. La segnaletica è stata posata d'intesa con la Polizia cantonale.

Entrata in vigore

Art. 10

1. Il presente regolamento entra in vigore con la posa della segnaletica

Il presente regolamento è stato accettato dall'Assemblea comunale il 18 dicembre 2024.

PER IL MUNICIPIO DI SANTA MARIA IN CALANCA

Il Sindaco

Francesco Bogana



La Segretaria

Albina Bassi